


**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n. 665/A III<sup>a</sup> Legislatura

"Incentivazione dell'associazionismo  
economico tra le imprese artigiane  
della regione".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 27/7/84.

# REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE: "Incentivazione dell'associazionismo  
economico tra le imprese artigiane  
della regione".



# REGIONE PUGLIA

## RELAZIONE

Il disegno di legge sulla cooperazione tra le imprese artigiane muove dalla considerazione della impossibilità per esse di svolgere una politica commerciale di ampio respiro, specie per la ricerca di nuovi mercati esteri, e della inadeguatezza dei loro mezzi, anche finanziari, per disporre di adeguati strumenti di studio, di ricerca e di formazione manageriale e tecnologica.

Occorre quindi programmare la ripresa e lo sviluppo delle imprese, individuando e indirizzando le scelte produttive da incentivare ed incoraggiando l'espansione ed il rafforzamento delle imprese medesime.

Per assicurare però ad ogni impresa artigiana condizioni di stabilità, incisività ed efficienza occorrerebbero mezzi finanziari di gran lunga eccedenti quelli disponibili, anche a non tener conto della situazione congiunturale veramente difficile che il Paese attraversa.

Occorre quindi, utilizzando le esperienze già fatte al riguardo sia in Italia che negli altri Paesi della CEE, valorizzare al massimo il momento della cooperazione tra le imprese artigiane.

E ciò può conseguirsi solo con effettive e reali misure di incentivazione, specie se si consideri che al costituirsi di un vincolo associativo sono spesso di ostacolo, vari fattori tra i quali un certo esasperato senso di gelosa autonomia.

Questa caratteristica negativa, per vero, è scarsamente presente tra le imprese artigiane le quali, a differenza delle piccole e medie imprese industriali, avvertono più pressante l'esigenza della cooperazione.



# REGIONE PUGLIA

Il disegno di legge che viene presentato punta proprio sulla cooperazione e realizza appunto quell'indirizzo cui sopra si è fatto cenno; esso attua inoltre il collegamento tra le agevolazioni creditizie e — fiscali che lo Stato prevede per i consorzi di imprese (L. 21.5.1981, n. 240) e l'incentivazione della cooperazione che la Regione vuole attuare tra le imprese artigiane.


Esso prevede interventi solo nel biennio 1984-1985 in quanto il bilancio pluriennale della Regione non va oltre il 1985; non è però seriamente pensabile che tali interventi possano essere limitati solo ad un biennio; è totalmente mancata negli anni scorsi la predisposizione di una politica per le imprese artigiane e per le piccole e medie imprese. Tutto ciò postula che sin da oggi si avvii anche in questo settore una politica di programmazione degli interventi per il quinquennio 1982-1985 che dovranno poi essere assunti a base del futuro bilancio poliennale regionale.

L'art. 1 limita gli interventi regionali esclusivamente ai consorzi di imprese artigiane che svolgono le attività indicate nel primo comma in quanto è così possibile un notevole assorbimento dell'occupazione.

L'art. 2 è volto ad assicurare una eventuale uniformità degli statuti dei consorzi, sia di quelli già costituiti che di quelli costituenti, pur lasciando libere le singole imprese artigiane di assumere le proprie autonome valutazioni e determinazioni in ordine alla costituzione del vincolo associativo.

L'art. 3 prevede l'erogazione di un contributo ad ogni consorzio quale concorso nelle spese di gestione in ragione di L. 100.000 per ogni impresa aderente al consorzio e fino ad un massimo di L. 10.000.000 per ogni consorzio e per ogni anno di applicazione della legge.

L'art. 4 disciplina la procedura per la liquidazione del contributo per le spese di gestione.



# REGIONE PUGLIA

L'art. 5 prevede l'erogazione di un contributo, che non può superare l'importo di 250milioni per ogni anno di applicazione della legge, per l'esercizio di una o più delle attività indicate all'art. 6, lettera a), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p) e q) legge 21 maggio 1981, n. 240.

L'art. 6 disciplina la procedura per la liquidazione del contributo.

L'art. 7 prevede la concessione di un contributo per l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate.

Gli artt. 8 e 9 sono relativi all'organizzazione di mostre permanenti di prodotti artigiani ed all'erogazione del contributo.

L'art. 10 è relativo all'approvazione dei progetti per le aree attrezzate ed alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.



L'art. 11 è relativo alla concessione di contributi finanziari in conto capitale alle società consortili di cui all'art. 17 della legge 21.5.1981, n. 240.

Gli artt. 12 e 13 sono relativi, rispettivamente, alle sanzioni a carico di consorzi che non osservino le norme di correttezza amministrativa ovvero che non osservino le istruzioni che possono essere emanate dal competente settore operativo.

Seguono poi le disposizioni finanziarie e finali (artt. 14 e 15);

Bari, lì - 7 MAR 1984

L'ASSESSORE  
(Dott. Cosimo CONVERTINO)



# REGIONE PUGLIA


## Capo I

### Disposizioni per i consorzi di imprese artigiane

#### Art. 1

La regione attua gli interventi di cui alla presente legge per incentivare ~~la cooperazione tra~~ <sup>l'associazionismo</sup> economico tra le imprese artigiane.

A tal fine esse possono costituirsi in consorzio o in società consortile, anche in forma cooperativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 2, 3 e 4 ~~e 5~~ della legge 21 maggio 1981, n. 240, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e della commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati nonchè di esercitare ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità di cui alla presente legge.



# REGIONE PUGLIA

## Art. 2

Lo statuto del consorzio deve essere conforme agli artt. 1,2,3,4 ~~e5~~ della legge 21 maggio 1981, n. 240, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché alla presente legge.

Esso deve altresì prevedere che la partecipazione al consorzio sia consentita, a parità di diritti e doveri, a tutte le imprese artigiane.

L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.

Tutti i componenti gli organi sociali prestano la loro opera gratuitamente senza alcun diritto a compenso, salvo quanto disposto dal successivo comma.

Ai componenti il collegio sindacale può essere attribuito, nella misura che sarà stabilita dal competente organo consortile, un compenso annuo invariabile per tutta la durata della carica.

I consorzi che fossero già costituiti dovranno, per fruire delle provvidenze della presente legge, conformare il loro statuto ai sensi del primo comma del presente articolo.

(\*) Spetta alla Giunta Regionale prendere atto della conformità dello statuto consortile alle disposizioni tutte della presente legge e così anche di ogni modifica che allo statuto medesimo fosse apportata.

(\*) La perdita dei requisiti di cui agli artt. 1,2,3, e4 della legge n.240/1981 può determinare la revoca dei benefici concessi.

# REGIONE PUGLIA

## Art.3


Al consorzio é concesso un contributo annuale per le spese di avviamento e di gestione in ragione di L.100.000 per ogni impresa aderente al consorzio e comunque non superiore al massimo di L. 20milioni per ogni consorzio e per ogni anno di applicazione della presente legge e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.

La domanda per ottenere il contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata al Settore Artigianato sotto comminatoria di decadenza:

- per l'esercizio finanziario 1985 entro e non oltre il termine di mesi tre dalla entrata in vigore della presente legge;
- per l'esercizio finanziario 1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il termine del 30 settembre dell'anno precedente.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a)-copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto depositati presso la cancelleria del Tribunale competente ai sensi di legge;
- b)-certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente ai sensi di legge, rila-






# REGIONE PUGLIA

sciato in data non anteriore di mesi tre a quella della domanda, dal quale risulti, in base agli atti depositati, l'indicazione del suo legale o dei suoi legali rappresentanti con l'indicazione dei relativi poteri e che il consorzio non si trovi in stato di insolvenza, liquidazione o fallimento;

c)-atto notorio o dichiarazione sostitutiva firmata dal responsabile legale del consorzio ove si attesti il rispetto delle condizioni enunciate negli artt. da 1 a 4 della legge 21.5.1981, n. 240, dal quale risulti il numero delle imprese consorziate e la loro natura di imprese artigiane.



# REGIONE PUGLIA

## ART. 4

Per determinare il numero di imprese aderenti al consorzio si ha riguardo al numero di imprese risultanti dall'atto costitutivo al tempo della presentazione della prima domanda di contributo.


Per le domande di contributo che siano presentate da parte di un medesimo consorzio successivamente alla prima si ha invece riguardo al numero delle imprese che hanno conservato la qualifica di socio per tutto l'anno solare o frazione di anno solare in corso al tempo della presentazione della domanda di contributo.

A tal fine il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, è tenuto a presentare al Settore Artigianato entro e non oltre il 30 gennaio successivo alla scadenza dell'anno in cui è presentata la domanda, copia autentica della deliberazione con la quale il competente organo sociale accerta il numero di imprese che hanno conservato la qualifica di socio per tutto l'anno solare o frazione di anno solare precedente.

Spetta alla Giunta Regionale, dato atto delle domande presentate, deliberare l'erogazione del contributo. Con la medesima deliberazione la Giunta Regionale dichiara altresì la decadenza del consorzio che non abbia ottemperato alla prescrizione di cui ~~alla seconda parte del~~ precedente comma.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i vari consorzi in proporzione al numero dei soci di ciascuno di essi.

Qualora una impresa aderisca a più consorzi, il contributo è ripartito tra i consorzi ai quali la medesima impresa partecipa.




# REGIONE PUGLIA

## Art. 5

Le spese per il conseguimento di uno o più degli obiettivi indicati nell'art. 6, lettere a),c),d),g),h), i),l),m),n),p),e q), della legge 21 maggio 1981, n.240, possono essere ammesse a contributo nella misura del 50% del loro complessivo ammontare e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.

Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto, su proposta dell'Assessore preposto al Settore Artigianato, fissa i termini e le modalità per la presentazione della domanda da parte dei consorzi artigiani, individua in dettaglio le singole voci di spesa ammissibili a contributo e la relativa documentazione da presentare; ogni integrazione o modifica sarà apportata con la medesima procedura.

Il contributo non potrà comunque superare il complessivo importo di L. 200milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario di applicazione della presente legge.



# REGIONE PUGLIA


## Art. 6

Le spese per l'esercizio dell'attività indicata nell'art. 6, lettera e), della legge 21 maggio 1981, n. 240, possono essere ammesse a contributo nella misura del 50% del loro complessivo ammontare e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio. Il contributo non potrà comunque superare l'importo di Lire 50milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario di applicazione della presente legge.

Le spese che per la partecipazione a manifestazioni fieristiche possono essere ammesse a contributo sono esclusivamente quelle per:

- la spedizione delle merci o dei campioni;
- l'assicurazione delle merci o dei campioni;
- il viaggio e soggiorno per tre persone dai tre giorni precedenti l'inizio della manifestazione ai tre giorni successivi la fine della manifestazione medesima;
- il posteggio presso l'ente espositore e per il suo allestimento.

Ai fini del comma precedente si intende per "fiera" l'incontro che si tiene in una determinata località a data fissa o comunque prestabilita tra produttori, operatori commerciali e consumatori ovvero solo tra produttori ed operatori commerciali con lo scopo principale di concludere affari o quanto meno di avviare trattative commerciali.



# REGIONE PUGLIA

## Art. 7


La domanda per ottenere il contributo di cui al precedente articolo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata al Settore Artigianato, sotto comminatoria di decadenza:

- per l'esercizio finanziario 1985, entro e non oltre il termine di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge;
- per l'esercizio finanziario 1986 e per quelli successivi, entro e non oltre il termine del 30 settembre dell'anno precedente.

Alla domanda dovranno allegarsi i documenti indicati nell'art. 3, semprechè essi non risultino già acquisiti agli atti di ufficio, nonchè il programma dell'attività che il consorzio intende realizzare nell'anno successivo ed il preventivo di spesa.

Spetta alla Giunta Regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese di cui al primo comma.

Per ottenere la liquidazione del contributo il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno successivo a quello in cui è assunto l'impegno di spesa, i documenti giustificativi e




# REGIONE PUGLIA

le fatture debitamente quietanzate relative alle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente.

Il contributo è liquidato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o, per sua delega, con decreto dell'Assessore preposto al Settore Artigianato.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i consorzi proporzionalmente alle spese da ciascuno effettivamente sostenute.

Qualora un consorzio non ottemperi alla prescrizione di cui al quarto comma, la Giunta Regionale dichiara la decadenza del consorzio inadempiente e revoca la precedente deliberazione.



# REGIONE PUGLIA

## Art. 8


Per l'organizzazione e gestione di mostre permanenti di prodotti artigiani è concesso un contributo a consuntivo nella misura massima del 25% (venticinque per cento) del conto profitti e perdite e comunque non superiore a L. 30milioni per ogni consorzio e per ogni anno di applicazione della presente legge e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio.

La domanda per ottenere il contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere presentata al Settore Artigianato, sotto comminatoria di decadenza:

- per l'esercizio finanziario 1985 entro e non oltre il termine di mesi tre dalla entrata in vigore della presente legge;
- per l'esercizio finanziario 1986 e per quelli successivi entro e non oltre il termine del 30 settembre dell'anno precedente.

Alla domanda dovranno allegarsi i documenti indicati nell'art. 3, semprechè essi non risultino già acquisiti agli atti di ufficio, nonchè il programma dell'attività che il consorzio intende realizzare nell'anno successivo.

Per la finalità di cui ai precedenti commi si intende per "mostra permanente" od altra espressio-




# REGIONE PUGLIA

ne equivalente l'offerta in visione al pubblico di prodotti o di campioni esposti appartenenti ad un solo settore merceologico od anche a più settori tra loro omogenei o complementari dei quali prodotti è consentita la immediata vendita e consegna agli acquirenti.

La mostra permanente non può avere durata inferiore all'anno solare.

Sono fatte salve le norme generali che disciplinano l'esercizio del commercio se ed in quanto applicabili.






# REGIONE PUGLIA

## Art. 9

Per ottenere la liquidazione del contributo di cui all'art. 8, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno:

- copia autentica del bilancio del precedente esercizio comprensivo del conto profitti e perdite da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del Tribunale competente;
- dichiarazione sottoscritta dal responsabile legale del consorzio e dai sindaci (per i consorzi ove tale organo sia previsto) nella quale siano illustrate, analizzate e motivate le singole voci del conto profitti e perdite;
- dettagliata relazione sull'attività svolta nell'esercizio finanziario precedente;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva firmata dal responsabile legale del consorzio ove si attesti che la mostra permanente ha avuto durata non inferiore all'anno solare.

Il contributo è liquidato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o per sua delega dall'Assessore preposto al Settore Artigianato.



# REGIONE PUGLIA


## Art. 10

I progetti presentati dai consorzi di imprese artigiane per l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate per l'artigianato sono approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, il provvedimento di approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere e lavori non hanno avuto inizio nel biennio successivo alla data in cui il provvedimento di approvazione del progetto diviene esecutivo ai sensi di legge.

Il provvedimento di approvazione del progetto deve fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni nel caso di acquisizione di immobili, ~~ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 della L.R. 12.8.78, n.37~~ ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 della L.R. 12.8.78, n.37 modificati ed integrati dalle LL.RR. 30.8.79, n.59 e 30.1.82, n.5



# REGIONE PUGLIA


## Capo II

### Disposizioni per le società consortili miste

#### Art. 11

Le spese sostenute dalle società consortili miste di cui all'art. 17 della legge 21.5.1981, n. 240, e per le attività ivi indicate, sono ammesse a contributo con le modalità, termini, limiti e condizioni di cui agli artt. 18, 19, 20, 21 e 22, della medesima legge 21.5.1981, n. 240.

Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto, su proposta dell'Assessore preposto al Settore Artigianato, fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei consorzi artigiani, individua in dettaglio le singole voci di spesa ammissibili a contributo e la relativa documentazione da presentare; ogni integrazione o modifica sarà apportata con la medesima procedura.



# REGIONE PUGLIA

## Capo III


Disposizioni generali,  
finanziarie e finali

### Art. 12

Sono esclusi per cinque anni dalla possibilità di poter fruire a qualsiasi titolo di ogni contributo regionale, anche futuro, i consorzi i quali, ammessi ai benefici della presente legge, espongano nella documentazione esibita situazioni o dati non rispondenti al vero oppure spese, acquisti, forniture, somministrazioni in tutto o in parte non eseguite ovvero alterino i documenti contabili o destinino i contributi regionali a finalità diverse da quelle previste nella presente legge.

L'esclusione è deliberata dalla Giunta Regionale su proposta del competente assessore ed il quinquennio decorre dalla data della deliberazione medesima.

Il consorzio è altresì tenuto alla restituzione del contributo o dei contributi regionali eventualmente percepiti.



# REGIONE PUGLIA

## Art. 13

I consorzi, sotto comminatoria di revoca dei benefici tutti della presente legge, sono tenuti:

- a)-ad osservare tutte le <sup>direttive</sup> ~~norme~~ ed istruzioni che, ai sensi della legge medesima, possono essere impartite dal Settore Artigianato nonchè a consentire a sopralluoghi, verifiche ed ispezioni;
- b)-a corrispondere alle richieste del Settore Artigianato, per quanto riguarda i dati circa l'occupazione, la produzione, le esportazioni ed a fornire tutte quelle notizie che possono essere utili per le finalità generali che la presente legge si propone;
- c)-al rispetto dei contratti collettivi di lavoro nonchè delle leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie professionali.

Spetta all'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato - Settore Artigianato - la trattazione degli affari di cui alla presente legge.




# REGIONE PUGLIA

## Art. 14

Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si fa fronte il 1985 con i fondi stanziati nel bilancio poliennale 1985-1986 (obiettivo 07-sub 2- Interventi per le cooperative di garanzia e l'associazionismo) e per gli esercizi successivi con i corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30.5.1077, n. 17, che saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 11 si fa fronte con i fondi messi a disposizione dallo Stato di cui agli artt. 18 e 19 della L. 21.5.1981, n. 240.



# REGIONE PUGLIA

## Art. 15

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono istituiti i seguenti capitoli di spesa con le denominazioni a fianco di ciascuno di essi indicato:

- Cap. "Contributi per le spese di gestione" (art. 3) - L.
- Cap. "Contributi per il conseguimento di obiettivi comuni" (art.5) - L.
- Cap. "Contributi per l'attività di promozione commerciale" (art.6) - L.
- Cap. "Contributi per l'organizzazione di mostre permanenti" (art.8) - L.
- Cap. "Contributi per l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate a favore delle società consortili miste di cui all'art. 17 della L. 21.5.1981, n. 240" (art.10) - L.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 9-8-1984

